



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare, l’articolo 24-*quater* concernente il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Ministro per le Disabilità 22 dicembre 2022, concernente l’organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, come modificato dal decreto del Ministro per le disabilità 7 aprile 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 giugno 2025 al n. 1600, con il quale alla dott.ssa Antonella Nicotra, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, congiuntamente alla titolarità del centro di responsabilità CR 20 “*Politiche in favore delle persone con disabilità*” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, con il quale è stato istituito un Fondo con una dotazione di euro 6.315.825, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di promozione sociale di cui al medesimo articolo 28, comma 1, per le persone con disabilità assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di seguito *“Fondo”*;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti il 12 agosto 2024, n. 2222, con il quale sono definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui al Fondo ed è prevista la stipula di una apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'erogazione del contributo;

VISTA la Convenzione per l'erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale delle politiche attive del lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 8 ottobre 2024, CUP J51C2300137, registrata dalla Corte dei conti in data 10 dicembre 2024, n. 3115;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che all'articolo 4, comma 7-bis stabilisce che *“Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementato di 15 milioni di euro”*, e al comma 7-ter che *“agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”*;

VISTO l'Atto aggiuntivo alla citata Convenzione del 1° luglio 2025, stipulato al fine di adeguare le disponibilità destinate all'INPS con le risorse individuate dal citato art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, per il completamento dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 della citata Convenzione, registrato alla Corte dei Conti in data 28 luglio 2025, n. 2003;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento in data 8 maggio 2025 con il quale sono stati approvati e pubblicati gli elenchi degli enti ammessi al contributo e di quelli non ammessi all'esito dell'istruttoria condotta da INPS, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Convenzione, trasmessi dall'INPS tramite posta elettronica certificata (PEC) del 6 maggio 2025;

DATO ATTO che all'esito dell'istruttoria condotta dall'INPS ai sensi del citato Atto aggiuntivo, l'Istituto, mediante posta elettronica certificata (PEC) del 6 luglio 2025, ha trasmesso, al Dipartimento



per le politiche in favore delle persone con disabilità, ad integrazione del precedente, l'elenco dei beneficiari del contributo ed i relativi importi, rideterminati in ragione del finanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi degli articoli 5, comma 6 e 6, comma 1, lettera c), della Convenzione richiamata in premessa è approvato:

a) l'elenco degli enti ammessi al contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo rideterminato in ragione del finanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo web <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/> e all'interno del portale istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità <http://www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/>.

2. Sugli spazi on line di cui al comma 1 è pubblicato l'Allegato 1 con omessa indicazione del codice fiscale dei lavoratori, conformemente alle Linee guida del Garante della Privacy di cui alla delibera n. 243 del 15 maggio 2014 e alla delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021.

Art. 3

1. Il presente provvedimento è trasmesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della Convenzione, ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 4

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, data della sottoscrizione digitale

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Antonella Nicotra